

DDL Semplificazioni: le osservazioni Ance al Senato

12 Settembre 2013

Si è svolta il 12 settembre c.m. l'audizione informale dell'Ance, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell'ambito di un ciclo di audizioni informali sui contenuti del disegno di legge recante "Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo" (**DDL 958/S**).

La delegazione associativa ha evidenziato, in premessa, che l'obiettivo del provvedimento di ridurre i tempi ed i costi della burocrazia per le imprese e i cittadini è essenziale non solo per la ripresa economica e produttiva, ma anche per restituire competitività sul piano interno e internazionale.

Con particolare riferimento alla **delega per la codificazione in materia ambientale** ha rilevato che l'intervento di riordino è importante ma richiede un arco temporale non breve e può interferire con la necessità di avviare concreti interventi di riqualificazione del territorio finalizzati anche a ridurre il consumo. Pertanto, è importante, da un lato, **avviare la revisione del Codice dell'ambiente e, dall'altro, intervenire con specifici atti su alcuni aspetti che presentano particolari requisiti di urgenza** evitando il ricorso a provvedimenti di natura straordinaria che potrebbero poi rivelarsi contraddittori rispetto alla legislazione settoriale proprio perché assunti in forma non unitaria o a fronte di situazioni contingenti la cui soluzione non è più rinviabile (es. calamità, eventi culturali straordinari ecc.).

Ha, inoltre, sottolineato che la normativa **in materia di autorizzazioni ambientali (VIA e VAS)** porta con sé molteplici problemi interpretativi e applicativi con ripercussioni negative sull'efficienza complessiva del sistema delle amministrazioni pubbliche, da un lato, e del mondo delle imprese, dall'altro. Occorre, pertanto, una riflessione da parte del legislatore statale in sede di revisione del Codice dell'Ambiente che sia orientata a **nuove forme di semplificazione basate sul rispetto dei tempi, sull'uniformità nelle procedure, sulla semplificazione della documentazione da produrre e sulla riduzione degli oneri amministrativi.**

Ha, altresì, evidenziato il suo **favore verso la delega per rivedere il D.lgs. 42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio) poiché permetterà di modificare la disciplina in tema di beni paesaggistici, che nonostante le correzioni del 2006 e 2008, presenta numerose lacune e aspetti problematici soprattutto per le attività di trasformazione del territorio.

In particolare, il nuovo decreto delegato dovrebbe rappresentare pertanto l'occasione per **intervenire sui seguenti aspetti:**

- vincoli paesaggistici: censimento e revisione;**
- pianificazione paesaggistica: adeguamento piani esistenti;**
- autorizzazione paesaggistica: semplificazioni;**
- sanzioni paesaggistiche: revisione.**

In via generale, di fronte ad un Paese che vuole/deve essere competitivo e attrattivo di investimenti non solo a parole ma anche con azioni concrete, gli **elementi minimi da perseguire con entrambe le deleghe in materia ambientale e di beni culturali dovrebbero essere la certezza dei tempi e delle procedure.**

Ha, poi, espresso il suo **favore verso le disposizioni che disciplinano una procedura**

semplificata delle operazioni di bonifica o di messa in sicurezza delle aree inquinate, salvo comunque verificarne “sul campo” l’efficacia e la declinazione pratica in sede locale. In tale ambito, infatti, la certezza dei tempi e delle procedure rappresenta una priorità non solo in un’ottica di salvaguardia ambientale e della salute pubblica, ma rappresenta un ulteriore fattore essenziale per il recupero e la trasformazione di aree la cui destinazione industriale sia oggi cessata e versino in stato di degrado e di abbandono.

Con riferimento al settore dei lavori pubblici, pur apprezzando gli obiettivi di semplificazione ed efficienza sottesi dalle norme del provvedimento e concernenti, in particolare, l’estensione della possibilità di ricorrere alle centrali di committenza anche per i contratti di partenariato, ha rilevato l’opportunità di prevedere ulteriori interventi di riforma normativa, volti a semplificare le procedure e ad alleggerire gli oneri burocratici posti a carico delle imprese, al fine di favorire una rapida e più economica realizzazione dei lavori da porre sul mercato, nell’interesse sia dell’amministrazione che delle imprese. In tale ottica, **modifiche** auspicabili dovrebbero riguardare:

- **il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa**

Tale criterio risulta, infatti, essere particolarmente oneroso per le imprese che devono predisporre le offerte e complesso per le amministrazioni che devono valutarle, con allungamento dei tempi di aggiudicazione. Pertanto, **l’utilizzo di questo sistema dovrebbe essere limitato agli appalti di una certa rilevanza che potrebbero identificarsi con quelli di importo pari o superiore a 2,5 milioni di euro;**

- **la pubblicità delle gare di appalto**

Al riguardo, ha proposto la soppressione dell’art. 34, c.35, del DL 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) con cui si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli estratti dei bandi di gara sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Con tale norma si intende, infatti, scaricare sulle imprese, in un momento di pressante scarsità di risorse per le pubbliche amministrazioni, il costo di adempimenti che, tuttavia, afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, quali la pubblicità dei bandi sui quotidiani;

- **le modalità di consultazione della documentazione di gara** da parte delle imprese concorrenti.

La consultazione on line, liberamente accessibile ai concorrenti, rappresenterebbe una forma di notevole alleggerimento procedurale, sia sotto il profilo dell’abbreviazione dei tempi per la predisposizione delle offerte, sia sotto il profilo degli oneri economici gravanti sulle imprese.

Nell’ottica di rendere più snelle e rapide le procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici, ha, poi, evidenziato la necessità di eliminare l’attuale impostazione “trifasica” dell’aggiudicazione che passa attraverso tre momenti fondamentali:

- l’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla commissione di gara;
- l’aggiudicazione definitiva, che si ha con l’approvazione della provvisoria da parte della stazione appaltante;
- l’aggiudicazione definitiva efficace, che si ha una volta espletati gli accertamenti sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario provvisorio.

Tale impostazione trifasica allunga i tempi di affidamento del contratto e, pertanto, sarebbe utile **ripristinare l’impostazione “bifasica” prevista** dalla precedente normativa, effettuando il controllo sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario immediatamente dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della sua approvazione da parte dell’amministrazione.

Al fine di completare il percorso di semplificazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intrapreso nel cd. decreto legge “del Fare”, ha, infine, **proposto di prevedere la possibilità di effettuare la valutazione del rischio rumore ricorrendo a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni, la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente** di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 81/08. Si tratta di una misura di forte semplificazione soprattutto per le imprese di minore dimensione che potrebbero, così, effettuare la valutazione del rischio rumore ricorrendo ad una banca dati nazionale, già disponibile on line, la cui validità è da anni riconosciuta dal Ministero del Lavoro.

Si veda precedente dell’ [11 settembre 2013](#).

Si allega il Documento contenente nel dettaglio le osservazioni ANCE consegnato agli atti della Commissione.

[12903-Documento ANCE.pdf](#)[Apri](#)